

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà " Cesare Alfieri " 1996-2010*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Avv. Elisa Anselmi**

**Avv. Federico Orso**

**Avv. Alessio Genito**

**Dott.ssa Giada Cocchi**

---

Firenze, 3 febbraio 2021

**Oggetto: Parere legale *pro veritate* in favore della Federazione Nazionale Ordini TSRM – PSTRP e dell’Ordine TSRM – PSTRP di Reggio Emilia/Modena concernente l’esecuzione di tampomi Oro/Rino-Faringei e test serologici rapidi per digitopuntura da parte dei Fisioterapisti**

Si chiede di formulare un parere *pro veritate* in merito alla valutazione della legittimità, o meno, degli atti sanitari posti in essere dalla figura professionale del Fisioterapista per l’esecuzione di test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi IgC e IgM di SARS-CoV-2 e l’attuazione di procedure per il prelievo di tamponi rino-faringeo e oro-faringeo per la diagnosi di Covid-19: sia sotto il profilo delle competenze proprie del profilo professionale in questione per come definito dal D.M. Salute 14 settembre 1994, n. 741; sia sotto il profilo deontologico; come pure alla luce di ogni altro dato normativo a disposizione.

In particolare, il quesito formulato, richiede di valutare se nell’esercizio di tali attività, - imposte ora dalle attuali esigenze emergenziali ad ogni operatore della sanità -, i Professionisti in questione possano comunque beneficiare della copertura prevista dalla polizza assicurativa federativa, seppur nell’esecuzione di compiti esulanti dal proprio ambito tipico di funzioni e di responsabilità.

Tale quesito deve inevitabilmente focalizzarsi su uno specifico punto, molto particolare e delicato, per gli effetti dirompenti che intuitivamente può avere e, precisamente, quello del rischio per i Professionisti in questione di incappare in ipotesi di responsabilità civile e penale.

Il triplice ordine di profili sollevati per la risposta che deve esser resa, richiede, ad avviso di chi scrive, un punto di partenza valutativo di fondo, da ricercarsi anzitutto nella ricostruzione offerta dal suddetto decreto ministeriale del profilo professionale del Fisioterapista, quale professionista sanitario che «svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali

---

Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it)

Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà " Cesare Alfieri " 1996-2010*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Avv. Elisa Anselmi**

**Avv. Federico Orso**

**Avv. Alessio Genito**

**Dott.ssa Giada Cocchi**

---

conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita». In particolare, «in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico», il fisioterapista: a) «elabora [...] la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile»; b) «pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali»; c) «propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia»; d) «verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale».

**Si evidenzia a questo proposito che le competenze del Fisioterapista non abilitano all'esecuzione di procedure, tecniche e strumentazioni di screening virologico** (la metterei così, visto che il concetto di "Diagnosi " è molto più ampio. )

Vorremmo ricordare, peraltro, sempre nell'ambito della definizione delle attività tipicizzate del Professionista in parola, l'importanza che assume inoltre il Codice Deontologico dei Fisioterapisti, approvato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti il 7 ottobre 2011, nel definire in maniera chiara e precisa il profilo distinguendolo da tutte le altre professioni sanitarie: «il Fisioterapista conduce con competenza ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare e mantenere la salute della persona, dedicando a questo scopo il tempo necessario (...) rispetta i limiti del proprio agire professionale e si astiene dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente» (art. 11, co. 1); «il Fisioterapista effettua la valutazione fisioterapica attraverso l'anamnesi, la valutazione clinico funzionale e l'analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita» (art. 14, co. 1); «il Fisioterapista elabora il programma fisioterapico, individua i problemi e gli obiettivi terapeutici, pianifica l'intervento, ne attua la sua esecuzione diretta e misura i risultati ottenuti e gli outcomes di salute, attraverso strumenti validati» (art. 15, co. 1).

Non esiste, pertanto, sulla base dei dati normativi a disposizione, la possibilità di asserire una competenza del Fisioterapista nell'esecuzione di procedure di indagine e verifica concernenti, seppur solo dal punto di vista applicativo, lo studio e l'accertamento clinico dei virus.

---

**Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze**

**Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718**

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it)

**Studio Secondario**

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

**Studio Secondario**

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà " Cesare Alfieri " 1996-2010*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Avv. Elisa Anselmi**

**Avv. Federico Orso**

**Avv. Alessio Genito**

**Dott.ssa Giada Cocchi**

---

Non si può omettere, tuttavia, di ricordare quale sia l'effettivo e vasto ambito di abilità delle figure professionali in discorso, chiamate nel concreto quotidiano all'attuazione di pratiche sanitarie sul corpo del paziente ben più complesse rispetto a quelle dell'esecuzione di semplici tamponi o digitopunture.

Nondimeno, è solamente adottando una soluzione *precauzionale* che si perviene a garantire che tali Professionisti Sanitari possano godere del beneficio della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale per ogni atto materialmente posto in essere.,

Ragion per cui si ritiene di dover propendere per una risposta negativa e per la quale **l'esecuzione di test diagnostici rapidi e di prelievo tamponale non rientrano nella competenza dei Fisioterapisti**, per come definita dalle vigenti disposizioni normative, rientrando diversamente negli ambiti professionali propri di altri profili, quali ad esempio quelli della prevenzione.

Tanto premesso, ci sembra importante ricordare come nell'emergenza diviene difficile per qualunque operatore sanitario sottrarsi a compiti ulteriori rispetto al profilo di appartenenza, essendo evidente come, in una situazione eccezionale quale quella dovuta alla pandemia Covid 19, tutti i Professionisti della salute, qualunque sia il profilo sanitario, siano chiamati ad adattare i propri compiti al fine di supportare il Servizio Sanitario Nazionale, a costo di ridefinire le attività specifiche del profilo.

Sotto tale profilo, - tenuto conto anche delle indicazioni diramate dalla Commissione Nazionale d'Albo Fisioterapisti - , si ritiene di poter asserire che **tuttavia, nell'emergenza, anche tali figure professionali possano essere coinvolte, in modo del tutto transitorio, nell'attività di prelievo e tamponatura**, seppur nel rispetto di alcune condizioni cautelative, premesse e assunti di base, quali:

- a) l'assenso del Professionista;
- b) il presupposto di un formale provvedimento aziendale;
- c) la sussistenza di una formazione specifica nelle attività sanitarie generiche;
- d) la presenza di sorveglianza da parte di personale esperto;
- e) l'esistenza di una copertura assicurativa aziendale;

---

**Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze**

**Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718**

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it)

**Studio Secondario**

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

**Studio Secondario**

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà " Cesare Alfieri " 1996-2010*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Avv. Elisa Anselmi**

**Avv. Federico Orso**

**Avv. Alessio Genito**

**Dott.ssa Giada Cocchi**

- 
- f) la temporaneità di simili mansioni;
- g) la residualità di tali atti rispetto alle funzioni proprie del profilo;
- h) l'impossibilità che l'esecuzione di tali procedure possa in alcun caso implicare un mutamento di inquadramento o assegnazione.

Studio Legale Piccioli & Partners

Avv. Carlo Piccioli

---

**Studio Principale: Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze**

Tel. 055.2466092 – 055.2346016; Fax 055.5370718

[avv.piccioli@carlopiccioli.it](mailto:avv.piccioli@carlopiccioli.it)

**Studio Secondario**

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

**Studio Secondario**

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma